

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

T i t o l o I

Art. 1 - Presupposto della tassa.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Art. 2 - Case coloniche.

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Per quanto riguarda la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art.9 del Regolamento per la Nettezza Urbana.

Art. 3 - Determinazione della tassa ed aree tassabili.

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

4. Sono considerati locali tassabili in via esemplificativa i presenti vani :

- tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc) così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre ornamentali, escluse quelle a terra);
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar caffè, pasticcerie, nonché negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole e chioschi;
- tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili, di banche, teatri, cinema, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali o autorimesse pubbliche;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - tutti i vani degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti di assistenza, caserme, stazioni, ecc.)
5. Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti. Ove questa costituisca accessorio o pertinenza si applicherà l'art. 66 commi 1 e 2 del D. L.vo 507/93.
6. Sono inoltre tassabili:
- a) le aree che non costituiscono pertinenza od accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia di locali assoggettati alla tassa;
 - b) le aree su cui si svolge un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani, intesi nell'accezione indicata dall'art. 2 comma 3 punti 1 e 2 del DPR 915/82 (cioè rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere ed i rifiuti ingombranti, quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune).

Art. 4 - Locali ed aree non assoggettabili a tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art. 5 - Esclusione della superficie tassabile.

1. Nella determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 6 - Destinazione promiscua.

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 7 - Esclusione della tassa.

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.

Art. 8 - Soggetti passivi – Solidarietà.

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 2, 4 e 6 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Art. 9 - Condominio – Multiproprietà – Centri commerciali

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 1 del presente Regolamento, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 20, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota pari dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano e detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante le aree in uso esclusivo.

3. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

T i t o l o I I

Art. 10 - Inizio e cessazione dell'occupazione.

1. La tassa è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 9 comma 2.

3. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 11 - Tariffe per le aree scoperte.

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.
2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 12 - Riduzione per particolari condizioni d'uso.

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso come dal seguente prospetto :

n. d.	D E S C R I Z I O N E	Rid. %	Massima riduzione Prevista dal Decreto
1	Abitazioni con unico abitante	20	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato salvo accertamento da parte del Comune	10	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	10	1/3
4	Utenti che versando nelle circostanze di cui al n. 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale	10	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30	30%

2. Le riduzioni di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D. L.vo 15.11.93 n. 507.

4. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile distinguere oggettivamente la parte dove si formano di regola rifiuti speciali assimilati rispetto a quella dove si producono rifiuti solidi urbani la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

- | | |
|---|-----|
| a) Laboratori odontotecnici ed odontoiatri | 10% |
| b) Falegnamerie (con verniciatura), riparazioni auto/moto | 30% |

- | | |
|---|-----|
| c) Lavanderie, pelletterie, tipografie, laboratori grafiche ed immagine | 40% |
| d) Marmisti, restauro mobili | 50% |
| e) Carpenterie metalliche, cantieristica navale e simili | 80% |
5. Nella zona in cui non è effettuata la raccolta la tassa è soggetta alle seguenti riduzioni calcolate in base alla distanza tra l'abitazione ed il primo cassonetto utile:
- | | |
|---|-----|
| a) distanza superiore a m 700 riduzione | 20% |
| b) distanza compresa tra m. 1000 e 1500 riduzione | 40% |
| c) distanza superiore a m 1501 riduzione | 60% |

Art. 13 - Classificazione delle superfici tassabili.

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti 13 categorie :

Cat.	DESCRIZIONE
I	Locali adibiti ad uso abitativo
II	Locali destinati ad uffici pubblici privati o professionali
III	Negozi e botteghe commerciali
IV	Locali destinati a circoli, sale convegno e cinematografi
V	Stabilimenti industriali edifici artigianali
VI	Esercizi pubblici, bar, caffè, osterie, trattorie, ristoranti
VII	Alberghi senza ristoranti, pensioni, case e simili
VIII	Installazioni rimessaggi natanti
IX	Scuole statali di ogni ordine e grado, centri di lettura, musei
X	Aree adibite a campeggio
XI	Distributori di carburante, rimessaggi natanti all'aperto e qualsiasi area scoperta add uso privato ove possano prodursi rifiuti
XII	Sale da ballo all'aperto
XIII	Banchi di vendita all'aperto (occupazione giornaliera qualunque sia la durata)

Art. 14 - Agevolazioni - Riduzioni.

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino i aver sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre - trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica la soluzione tariffaria.

2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

Art. 15 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto :

n. d.	DESCRIZIONE
1	Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli latri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente il Comune
2	Gli edifici e le aree destinati al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad uso abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 20 con annotata la richiesta di esenzione.

3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.

4. La stessa deliberazione deve prevedere :

- a) l'obbligo degli interessati di denunciare entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto dell'esenzione accordata;
- b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

Art. 16 - Tariffe.

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente Regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare :

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- b) i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
- c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo;

3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 17 - Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

2. La misura è determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. L.vo 15.11.93 n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente Regolamento e quelle del D.L. 507/93, relative alla tassa annuale.
7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente Regolamento

Art. 18 - Servizio stagionale.

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto dell'art. 10 del Regolamento della Nettezza Urbana.

Art. 19 - Interruzione temporanea del servizio.

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto all'aggravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto dell'art.10 del Regolamento della Nettezza Urbana.

Art. 20 - Denunce.

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale. La denuncia è redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior

ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'Amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre persone concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a procedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 21- Lotta all'evasione.

1. Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue :

A) UFFICIO TRIBUTI

1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 20 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";

2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore, saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;

3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO

1) Dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione trasmettendo copie delle licenze rilasciate e dei certificati di abitabilità o agibilità;

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA-LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza;

D) UFFICIO ANAGRAFE

1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i dati anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art. 22- Accertamento.

1. In caso di denuncia infedele e incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza) avviso di accertamento in rettifica a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio rimette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art 27 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa e altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 23 - Riscossioni.

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.L.vo 15.11.93 n. 507. *(vedi nota finale n. 1)*

Art. 24- Controllo dei dati.

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art.22, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, può utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di un altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 25 - Accesso agli immobili.

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alla richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 22, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 26 - Accertamento per presunzione semplice.

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 27 - Funzionario responsabile.

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la Funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 28 - Rimborsi.

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D. L.vo 15.11.93 n. 507. (*vedi nota finale n. 2*)

TITOLO III

Art. 29 - Contenzioso.

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso :

- a) alla Direzione Regionale per le Entrate competente per territorio (ex Intendenza di Finanza)
- b) alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.L.vo 31.12.92 n. 546, recante "Disposizioni al processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge n. 413/91"

Art. 30 - Sanzioni.

1. Per le seguenti infrazioni :

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta, o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario
- d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali o aree del condominio o del centro commerciale integrato di cui all'art. 63 del D. L.vo 507/93.

si applicano le disposizioni dell'art. del D. L.vo 507/93.

2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10.9.82 n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli art. 24 e 28 di detto Decreto.

TITOLO IV

Art. 31 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 32 - Pubblicità del Regolamento e degli atti.

1. Copia del presente Regolamento a norma dell'art. 22 della legge 7.8.90 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 33 - Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di

riesame da parte del Co.Re.Co. con la contemporanea pubblicazione, all'Albo Pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 34 - Casi non previsti dal Regolamento.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione:

- a) Le leggi nazionali e regionali;
- b) Il Regolamento comunale per la disciplina igienico – sanitaria del servizio smaltimento rifiuti;
- c) Il Regolamento comunale di igiene ;
- d) Il Regolamento comunale di Polizia Urbana.

Art. 35 - Variazioni del Regolamento.

L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

- Approvato con delibera C.C. n. 89 del 30.7.1994
- Modificato con delibere C.C. n. 27 del 15.03.2002 C.C. n. 17 del 30.3.2009

(1) nota all'art. 23

D. L.vo 15/11/93 n. 507

Art. 72 - Riscossione

- 1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Regionale delle Entrate (ex Intendenza di Finanza) a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.*
- 2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.*
- 3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del DPR 29.9.73 n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.*
- 4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli artt. 11, 12 escluso il comma 1, 13, 18, comma 1 e 3, 19, comma 2, 21, comma 2, 23, 24, esclusa la seconda parte del comma 1, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del DPR 29.9.73 n. 602.*
- 5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel DPR 29.9.73 n. 602 e nel DPR 28.1.88 n. 43.*
- 6. Si applica l'art. 298 del R.D. 14.9.31 n. 1175 e successive modificazioni.*

(1) nota all'art. 28

D. L.vo 15/11/93 n. 507

Art. 75 - Rimborsi.

- 1. Nei casi di errori e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune della Commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.*
- 2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della*

denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.